

## RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMPOSTA DAI DEPUTATI

ENZO TRANTINO, *Presidente*; FRANCESCO FORLEO e GIOVANNI RIVERA, *Vicepresidenti*; RINO PISCITELLO, ORAZIO SAPIENZA e EMIDIO CASULA, *Segretari*; FABRIZIO ABBATE, NEDO BARZANTI, ALFREDO BIANCHINI, WILLER BORDON, FRANCESCO CAFARELLI, SALVATORE CARDINALE, GIUSEPPE CERUTTI, VINCENZO CIABARRI, ADRIANO CIAFFI, LINO DIANA, FABIO DOSI, ROMANO FERRAUTO, CHIARA INGRAO, ANGELO LAURICELLA, GIACOMO MACCHERONI, ANDREA MARCUCCI, GIANFRANCO MORGANDO, ALFONSO PECORARO SCANIO, LUIGI ROSSI, NICOLA SAVINO, MICHELE VISCARDI, ELIO VITO, JOHANN GEORG WIDMANN, PIETRO ZOPPI, *Componenti*

sulla elezione contestata del deputato

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA per il Collegio XXVIII  
(Catania - Messina - Siracusa - Ragusa - Enna)

Relatore: ELIO VITO, *Relatore del Collegio*

---

Presentata alla Presidenza il 12 novembre 1992

---



ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta delle elezioni ha deliberato di proporre alla Camera l'annullamento dell'elezione del deputato Benedetto Vincenzo Nicotra, proclamato nella lista n. 13 (Democrazia Cristiana) per il Collegio XXVIII (Catania), nonché la proclamazione del candidato Antonio Miceli.

I fatti e le ragioni che hanno indotto la Giunta, nella seduta pubblica del 4 novembre 1992, a pronunciarsi in tal senso sono di seguito esposti.

A conclusione delle operazioni elettorali conseguenti al voto del 5 e 6 aprile 1992 nel Collegio XXVIII (Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna), venivano attribuiti 27.022 e 26.997 voti di preferenza in favore, rispettivamente, dei candidati Benedetto Vincenzo Nicotra detto Enzo e Antonio Miceli, i quali si collocavano così al dodicesimo e tredicesimo posto nella graduatoria della lista n. 13 (Democrazia Cristiana), con 25 voti di distacco l'uno dall'altro. Il competente Ufficio Centrale Circostrizionale provvedeva quindi a proclamare deputati per il Collegio i primi undici candidati della graduatoria della lista. L'Ufficio Centrale Nazionale in sede di ripartizione dei voti residui attribuiva alla lista un ulteriore seggio nel Collegio, e conseguentemente, in data 22 aprile 1992, veniva proclamato deputato il candidato Nicotra, così risultando il candidato Miceli primo dei non eletti.

\* \* \*

1. *Il ricorso del candidato Miceli ed il suo esame da parte della Giunta.* — In data 7 maggio 1992 pervenne alla Camera un ricorso (che faceva seguito ad un esposto presentato al competente Ufficio Centrale Circostrizionale) sottoscritto dal candidato Antonio Miceli, nel quale si denunciava l'esistenza di una serie di vizi ed irregolarità occorsi nel computo dei voti, che avrebbe determinato un erroneo ordine nella graduatoria della lista n. 13 (Democrazia Cristiana). In particolare, si segnalavano irregolarità nella ricognizione dei voti di preferenza ed ipotesi di erronea applicazione della normativa relativa alla loro attribuzione, specie con riferimento agli articoli 59 e 60 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (i quali riguardano l'onere di indicare con chiarezza il candidato votato e le modalità concrete con le quali la preferenza deve essere riportata sulla scheda elettorale).

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Le irregolarità avrebbero riguardato in particolare l'errata attribuzione dei voti di preferenza in 28 sezioni del Collegio, oggetto di segnalazione specifica, ed in altre 31, diversamente evidenziate; esse avrebbero comportato l'erroneo rovesciamento della graduatoria, dovendosi in realtà riscontrare — si asseriva nel ricorso — un distacco di 180 voti in favore del candidato Miceli.

Nella seduta del 29 luglio 1992, su proposta del relatore, la Giunta deliberò all'unanimità di procedere alla verifica delle sezioni indicate dal ricorso, per poter giudicare sulla fondatezza del medesimo.

In esecuzione delle decisioni adottate dalla Giunta sono state acquisite le schede dei voti validi delle 28 sezioni elettorali segnalate nel ricorso. Sono state inoltre verificate — ma senza esito — le schede bianche e le schede dei voti nulli e contestati delle 31 sezioni, indicate nel paragrafo 4 del ricorso, dove l'onorevole Miceli ha segnalato la possibile presenza di voti a lui non assegnati, benché validamente espressi.

La verifica così effettuata per la lista n. 13 (Democrazia Cristiana) sulle schede dei voti validi delle sezioni indicate nel ricorso ha dato i seguenti risultati:

ASTONE Giuseppe .....	- 1
FOTI Luigi .....	+ 11
INTELISANO Giuseppe .....	- 10
LOMBARDO Antonino .....	- 1
MICELI Antonio .....	+ 45
MISTRETTA Giovanna Eloisa .....	- 6
NICOTRA Benedetto Vincenzo .....	- 82
PAGANO Santino Fortunato .....	+ 2
PERRONE Antonino .....	+ 4
SAPIENZA Orazio .....	+ 55
URSO Salvatore .....	- 9

Pertanto, la graduatoria dei candidati del Collegio per la lista n. 13 (DC), risultò così modificata:

	voti di pref. —
NICOLOSI Rosario Antonino detto Rino .....	64.906
ASTONE Giuseppe .....	58.655
LATTERI Ferdinando .....	52.639
FOTI Luigi .....	48.681
D'ALIA Salvatore .....	40.352

---

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
 

---

	voti di pref. —
PAGANO Santino Fortunato .....	32.262
URSO Salvatore .....	31.166
SCAVONE Antonio Fabio Maria .....	30.468
SAPIENZA Orazio .....	29.954
LOMBARDO Antonino .....	27.916
ANTOCI Giovanni Francesco .....	27.492
MICELI Antonio .....	27.042
NICOTRA Benedetto Vincenzo detto Enzo .....	26.940
AZZARO Giovanni Paolo .....	19.193
PERRONE Antonino .....	3.981
DI NATALE Orazio .....	828
RINASCITA Ferruccio .....	462
PUGLISI Salvatore .....	398
PAVONE Maria .....	214
CASELLA Rosa .....	188
RUTA Angelo .....	164
CAPPUCCIO Carmela .....	147
PANZERA Antonino Carmelo .....	123
MISTRETTA Giovanna Eloisa .....	118
RAPISARDA Salvatore .....	82
COCINA Rosa .....	70
VESCE Antonio Giuseppe Generoso .....	51
INTELISANO Giuseppe .....	40

Al candidato Antonio Miceli risultò quindi attribuita una cifra elettorale individuale superiore a quella dell'onorevole Nicotra.

La Giunta delle elezioni, nella seduta del 23 settembre 1992, decise di ascoltare previamente il deputato Nicotra, l'audizione del quale ebbe luogo il 29 settembre successivo.

A conclusione della predetta audizione la Giunta delle elezioni adottò le seguenti decisioni:

di approvare le nuove cifre elettorali individuali e la graduatoria sopra riportata per la lista n. 13 (Democrazia Cristiana);

di dichiarare conseguentemente contestata l'elezione del deputato Benedetto Vincenzo Nicotra;

di avvertire, a termini dell'articolo 17, comma 2, del Regolamento della Camera, il deputato Benedetto Vincenzo Nicotra ed il candidato Antonio Miceli dei risultati raggiunti.

La Giunta inoltre, tenuta presente la graduatoria degli ultimi deputati proclamati e del primo dei non eletti nella medesima lista, al fine di evitare di incorrere in errori che allo stato potevano ancora emergere, deliberò di sospendere anche la convalida delle elezioni dei deputati Antonino Lombardo e Giovanni Francesco Antoci.

\* \* \*

2. *L'esame della contestazione.* — Ai sensi degli articoli 12 e 13 del Regolamento interno della Giunta, il ricorrente candidato Miceli ed il deputato Nicotra — che in occasione della contestazione assume innanzi alla Giunta la qualifica di resistente —, avvisati nelle forme e nei termini di rito, hanno fatto pervenire alla Giunta alcune deduzioni.

Il deputato Nicotra ha fatto presente che in altre sezioni del Collegio, non ancora sottoposte a verifica, alcune centinaia di voti di preferenza in suo favore sarebbero stati considerati nulli per la ragione che sulla scheda elettorale figurava anche il nome di altro candidato per la stessa lista nei locali Collegi senatoriali, ovvero perché viziati da irregolarità formali, quali la iscrizione del voto di preferenza fuori dello spazio riservato alla lista o la mancata apposizione del voto di lista in schede dove risultava un voto di preferenza a suo favore.

Tali voti avrebbero invece dovuto essere considerati validi ai sensi degli articoli 59, 60 e 60-*bis* del testo unico n. 361 del 1957 delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati. Il deputato Nicotra ha inoltre fatto presente che nella sezione n. 66 del comune di Messina le 58 preferenze riportate dal candidato Miceli apparirebbero vergate dalla stessa mano; ha infine richiesto che la Giunta procedesse al riesame delle schede relative alle sezioni dei comuni indicati nella memoria (complessivamente 19 comuni, inclusi i capoluoghi, delle province di Enna e Siracusa).

La difesa del candidato Miceli, dopo aver sottolineato che il procedimento innanzi alla Giunta, pur attenuando il principio della specificità dei motivi, non consente tuttavia la formulazione di motivi astratti e fondati su mere supposizioni, che possano condurre a revisioni non mirate delle operazioni di scrutinio, ha osservato che quanto lamentato dalla controparte in relazione ai voti del seggio n. 66 di Messina, oltre a costituire la gravissima denuncia di un ipotetico broglio elettorale (che, se fondata, avrebbe dovuto avere seguito in altra sede), risulta comunque ininfluenza ai fini del ri-

corso, in quanto anche l'eventuale annullamento di tutte le preferenze colà riportate dal candidato Miceli non sarebbe tale da modificare la graduatoria accertata dalla Giunta. Peraltro, il numero di preferenze riportate in quella sezione dal candidato Miceli è perfettamente in linea con la media ponderale delle preferenze da lui riportate in tutte le sezioni della zona, come calcolata sui dati risultanti da almeno altre 24 sezioni.

Per quanto concerne la pretesa illegittimità dell'annullamento delle preferenze contraddistinte dalla presenza, sulla scheda, anche del cognome di candidati al Senato, riteneva l'annullamento corretto, in quanto tale vizio avrebbe costituito un valido segno di riconoscimento dell'identità dell'elettore.

Alla prima udienza pubblica, tenutasi il 14 ottobre 1992, la difesa del candidato Miceli (intervenuto con l'assistenza dell'avvocato Piero D'Amelio), oltre a contestare il merito delle affermazioni e delle richieste avanzate dal resistente, ha sottolineato che lo stato al quale era giunto il procedimento presupponeva la necessità di dibattere la contestazione dell'elezione, senza ricercare altro materiale istruttorio, ed ha messo in rilievo che la procedura propria di tali giudizi avrebbe sottratto alla disponibilità delle parti, per riservarla alla sola Giunta, la facoltà di richiedere ulteriori attività istruttorie.

La difesa del deputato Nicotra (intervenuto con l'assistenza dell'avvocato Paolo Mercuri) ha ribadito l'illegittimità dell'annullamento dei voti di preferenza che sarebbero stati da lui riportati, rilevando che la particolarità del procedimento elettorale, e la non completa conoscibilità dei relativi documenti, rende di fatto obbligatoria una attività istruttoria, per la cui deliberazione la Giunta non può aspettarsi dalle parti se non una segnalazione di circostanze di fatto. In particolare, tale illegittimità è stata segnalata relativamente all'annullamento delle preferenze contraddistinte dalla indicazione del cognome del candidato democristiano al Senato, accanto a quello dello stesso onorevole Nicotra.

Riunitasi in camera di consiglio, la Giunta decise di procedere alla revisione dei soli voti nulli delle sezioni indicate dal resistente, estendendo l'esame al rilevante numero di voti nulli del comune di Lentini (comune di nascita del parlamentare), sebbene non richiesto dall'onorevole Nicotra, assumendo la deliberazione che di seguito si riporta:

« La Giunta delle elezioni,

riunitasi in camera di consiglio a conclusione dell'udienza pubblica del 14 ottobre 1992;

preso in esame il ricorso presentato dal candidato Antonio Miceli contro l'elezione del deputato Benedetto Vincenzo Nicotra;

tenute presenti le controdeduzioni presentate dalle parti;

sentiti il relatore e le dichiarazioni delle parti e dei difensori;

respinta ogni altra e diversa istanza istruttoria e riservato il giudizio di merito;

decide

di procedere alla verifica delle schede dei voti nulli delle 362 sezioni elettorali indicate nella memoria presentata in difesa del deputato Nicotra, nonché delle schede dei voti nulli delle sezioni elettorali del comune di Lentini non comprese nella predetta memoria.

Nomina altresì il Comitato di verifica nelle persone dei deputati Elio Vito, relatore, Bianchini, Cafarelli, Forleo e Marcucci.

Sospende la decisione, che rinvia all'udienza pubblica del 4 novembre 1992, alle ore 15 ».

\* \* \*

Il Comitato di verifica così nominato perveniva alle seguenti conclusioni, che rappresentava alla Giunta delle elezioni nella seduta di mercoledì 28 ottobre 1992:

a) cinque schede elettorali, rinvenute tra le schede nulle, contengono invece voti validamente espressi in favore dell'onorevole Nicotra;

b) altre quattordici schede elettorali, anch'esse ritenute nulle in sede di scrutinio, e per le quali il Comitato conferma la nullità del voto di preferenza, presentano le seguenti caratteristiche:

la preferenza è correttamente espressa ma è scritta a penna anziché con la matita in dotazione al seggio (articolo 60 del testo unico n. 361 del 1957 delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati);

non è espresso alcun voto di lista, e il voto di preferenza è scritto in uno spazio diverso da quello corrispondente al contrassegno di lista (articolo 60-bis del testo unico citato);

risultano sulla scheda, oltre al voto correttamente espresso, possibili segni di riconoscimento (articolo 70 del testo unico citato);

risultano sulla scheda, oltre al voto correttamente espresso, cancellature o altri segni di vario genere;

c) le rimanenti schede risultano inequivocabilmente nulle.

La Giunta delle elezioni nella medesima seduta del 28 ottobre 1992, accogliendo le proposte del Comitato di verifica, ha approvato la nuova cifra elettorale risultante dalla verifica sopra menzionata, che così ha sostituito quella stabilita dall'Ufficio Centrale Circo-scrizionale, modificata dalla Giunta delle elezioni nella seduta del 29 settembre 1992, per il candidato n. 7 Benedetto Vincenzo Nicotra: voti di preferenza 26.945 (cifra elettorale UCC. 27.022; cifra precedentemente stabilita dalla Giunta 26.940).



La Giunta inoltre deliberava di proporre la convalida delle elezioni dei deputati Antonino Lombardo e Giovanni Francesco Antoci, precedentemente sospesa in via cautelativa, non più sussistendo le ragioni di cautela.

Alla seconda seduta pubblica della Giunta delle elezioni, che ha avuto luogo in data 4 novembre 1992, hanno partecipato l'avvocato Piero D'Amelio, in rappresentanza del candidato Antonio Miceli, e l'avvocato Paolo Mercuri, in rappresentanza del deputato Benedetto Vincenzo Nicotra.

Il deputato Nicotra e l'avvocato Mercuri avevano fatto pervenire alla Giunta una memoria, nei termini previsti dall'articolo 13 del Regolamento della Giunta.

In quest'ultima veniva rivolta istanza per poter consultare i documenti esaminati dal Comitato di verifica, disponendo all'uopo un congruo termine.

Ad avviso dell'onorevole Nicotra e della sua difesa, la mancata possibilità di prendere visione di tali documenti elettorali ed, in particolare delle 19 schede evidenziate dallo stesso Comitato e delle altre migliaia di schede nulle, esaminate ma ritenute regolari, contrasterebbe:

a) con le disposizioni del primo comma dell'articolo 13 del Regolamento interno della Giunta, in base alle quali « le parti possono prendere visione degli atti (...) contenuti nei documenti elettorali (...) »;

b) con le disposizioni dell'articolo 17, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in base alle quali: « Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicità »;

c) con le disposizioni dell'articolo 24 della Costituzione, che garantisce l'inviolabilità del diritto di difesa;

d) con il più generale principio dell'ostensibilità alle parti interessate di qualsiasi documento acquisito agli atti nel corso di procedimenti contenziosi, soprattutto quando gli stessi abbiano formato oggetto di specifica ordinanza istruttoria.

L'onorevole Nicotra nella medesima memoria riproponeva inoltre le istanze istruttorie già respinte dalla Giunta a conclusione della seduta pubblica del 14 ottobre 1992; ed in particolare la richiesta di accertamento dei voti di preferenza attribuiti al candidato Antonio Miceli nella sezione n. 66 di Messina, in cui erano confluiti i voti della casa di cura « Casa Serena »; la richiesta di esame dei voti di preferenza annullati, in quanto contenenti binomi comprensivi delle preferenze a favore del candidato Nicotra e di altro candidato in Collegi senatoriali, ma rintracciabili tra le schede valide ai fini del voto di lista; la richiesta di allargare la verifica a tutte le sezioni elettorali del Collegio.

Nel corso della seconda seduta pubblica l'avvocato Piero D'Amelio dichiarava, a nome del candidato Antonio Miceli, di prendere atto dei risultati delle verifiche della Giunta.

L'avvocato Paolo Mercuri illustrava quindi le deduzioni presentate in difesa del deputato Benedetto Vincenzo Nicotra e contenute nella menzionata memoria, ribadendo la richiesta che i principi del contraddittorio e della pubblicità non debbano subire limitazioni dalla non ostensibilità alle parti delle schede elettorali oggetto di verifica e riaffermando le richieste istruttorie avanzate in precedenza.

In sede di replica l'avvocato D'Amelio, in rappresentanza del candidato Miceli, ribadito che gli accertamenti sulle schede elettorali devono intendersi disposti dalla Giunta *ex officio*, osservava che l'interesse che la Giunta persegue non è certamente quello delle persone coinvolte in questo procedimento, ma l'interesse pubblico a che la correttezza massima delle elezioni si esprima attraverso la convalida del soggetto effettivamente voluto dal corpo elettorale.

La difesa del candidato Miceli rappresentava inoltre l'ipotesi che una successiva istruttoria sulle schede valide potesse portare semplicemente ad una dilatazione dei tempi, contrariamente alla natura stessa del procedimento gravato di termini non ordinatori, ma quanto meno sollecitatori.

Insisteva pertanto per la conferma delle conclusioni cui era pervenuta la Giunta, tenuto conto che con la delibera adottata nella precedente seduta pubblica, quest'ultima aveva respinto le ulteriori istanze istruttorie promosse dal deputato Nicotra.

Da parte sua la difesa dell'onorevole Nicotra, rappresentata dall'avvocato Mercuri, insisteva sul punto che l'interesse pubblico perseguito dalla Giunta delle elezioni « esige che si verifichi nel modo più ampio la minima parvenza di errore », che invece potrebbe emergere da una proiezione aritmetico-statistica sul possibile recupero di voti a favore dell'onorevole Nicotra in rapporto al totale complessivo delle sezioni del Collegio.

Dopo la riunione in camera di consiglio, il Presidente dava lettura della seguente delibera:

« La Giunta delle elezioni,

riunitasi in camera di consiglio a conclusione dell'udienza pubblica del 4 novembre 1992;

tenute presenti le controdeduzioni delle parti;

valutata la relazione dell'onorevole Elio Vito, sulla base delle risultanze delle ulteriori verifiche effettuate;

accoglie

il ricorso presentato dal candidato Antonio Miceli;

delibera

di proporre all'Assemblea di questa Camera l'annullamento dell'elezione del deputato Benedetto Vincenzo Nicotra, nonché la proclamazione a deputato del candidato Antonio Miceli;

respinge

per quanto di ragione ogni altra istanza pregiudiziale e di merito ».

\* \* \*

Le riferite decisioni si fondano sulle considerazioni seguenti:

a) *Richieste di istruttoria e relativi criteri della Giunta.*

È giurisprudenza ormai costante della Giunta delle elezioni disporre l'espletamento di particolari indagini ed attività istruttorie solo in relazione a specifiche segnalazioni, o per motivi comunque analiticamente descritti e sostenuti da circostanze di fatto inoppugnabili.

È infatti evidente che il dare corso ad ogni richiesta istruttoria, anche se basata su circostanze di fatto genericamente espresse, si risolve in un sensibile ritardo della decisione finale, tanto più grave, quanto più si considera che il trascorrere del tempo — in alcuni casi, si è dovuti giungere a ridosso della fine della legislatura — determina un danno irreparabile nei confronti del ricorrente non parlamentare, che nessun istituto giuridico può risarcire in forma specifica. Tale assunto risulta anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità.

Anche in relazione all'onere di specificazione dei motivi di censura, che nel giudizio elettorale risulta necessariamente attenuato per la ragione che il ricorrente non ha accesso a tutta la documentazione utile a dimostrare le proprie tesi, si deve osservare che tuttavia tale attenuazione non può spingersi sino ad ammettere le doglianze formulate in via dubitativa, o meramente probabilistica, o prive di ogni riferimento specifico di fatto. In tal senso si pronuncia, pressoché unanimemente, anche la giurisprudenza amministrativa (per tutte, si veda Consiglio di Stato, sez. V, 28 agosto 1981, n. 383, in *Il Consiglio di Stato*, 1981, p. 930 ss.) che, in sintesi, ha richiesto come elemento indispensabile per ogni accertamento probatorio, almeno « un principio di prova »: se così non fosse, e tecnicamente e deontologicamente si cercherebbe l'ago nel pagliaio, senza la certezza che vi sia ...l'ago e con dispendio di tempi, condotta offensiva per una giustizia pronta e certa. Il tempo strumentalmente impiegato per « addormentare » le attese, sarebbe pertanto denegata giustizia.

- b) *Legittimità dell'annullamento delle preferenze distinte dall'indicazione, sulla scheda elettorale, del nome dei candidati nel Collegio senatoriale corrispondente alla localizzazione territoriale della sezione.*

Emerge dalle decisioni assunte che la Giunta ha confermato la nullità delle preferenze espresse con la contestuale indicazione del nome del candidato al Senato della stessa lista: infatti, se è vero che tali casi sarebbero complessivamente un numero rilevante, è parimenti vero che essi si sarebbero verificati nel numero di uno o due per ciascuna sezione, e per tale ragione risultano idonei a costituire un possibile segno di riconoscimento della identità dell'elettore. Il numero limitatissimo degli « errori » segnalati (una-due schede, in genere, per sezione) rende in astratto più facile il controllo individuante.

Tale circostanza appare particolarmente pregnante dopo che il recente *referendum* in materia elettorale ha introdotto la preferenza unica, modificando in tale senso il testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati (vedi in particolare la modifica del secondo comma dell'articolo 59, che stabiliva il numero delle preferenze esprimibili, e che nel testo attuale recita: « L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata »): in tale prospettiva l'errore compiuto dall'elettore appare meno comprensibile rispetto all'erroneo inserimento del candidato per il Senato in una rosa di più preferenze, quale era quella che poteva essere espressa anteriormente alla modifica.

Tale impostazione ha reso quindi inutile la verifica dell'esatta consistenza numerica del presunto vizio, e conseguentemente l'acquisizione a tale scopo delle schede valide.

- c) *Presunte irregolarità nella sezione n. 66 del comune di Messina.*

Relativamente a tale doglianza, è decisivo il fatto che l'eventuale annullamento anche di tutti i 58 voti di preferenza riportati dal candidato Miceli non influirebbe sulla graduatoria accertata dalla Giunta delle elezioni.

Come è stato inoltre fatto presente, il numero delle preferenze riportate dal candidato Miceli nella sezione n. 66 del comune di Messina risulta in linea — ed anzi leggermente inferiore — con la media ponderale delle preferenze da lui riportate in tutte le sezioni della zona; ciò appare tanto più significativo ai fini della non fondatezza della segnalazione, quanto più si considera che in tale seggio confluivano le schede della casa di cura, ovviamente non distinguibili dalle altre. Giova ricordare, tra l'altro, la giurisprudenza della Giunta delle elezioni adottata in occasione dei « brogli » elettorali nel Collegio di Napoli-Caserta, proprio con riferimento ai sospetti di analogia grafica (si confronti la relazione del Presidente Trantino, dove diffusamente e con rilievi tecnico-giuridici, è trattato lo specifico argomento).

d) *Presunta violazione del principio del contraddittorio e della pubblicità.*

Con prassi costante la Giunta delle elezioni non ha mai ammesso le parti alla consultazione delle schede elettorali.

Le schede infatti, dopo essere state scrutinate dal seggio elettorale, restano a disposizione esclusivamente delle Giunte delle elezioni di Camera e Senato. Non possono essere sottoposte a verifiche o controlli, neppure da parte degli Uffici Centrali Circostrizionali, né dai magistrati che le conservano in deposito (si vedano in proposito gli articoli 76, 79 e 87 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi sulla elezione della Camera dei deputati).

La Giunta delle elezioni procede, a seguito di ricorso, alla verifica delle schede elettorali, normalmente tramite Comitati di verifica aventi compiti istruttori e referenti nei confronti della Giunta medesima. Gli atti istruttori di verifica debbono considerarsi degli *interna corporis*, facendo parte di una fase procedimentale interna alla Giunta. Le parti hanno diritto di conoscere i risultati delle verifiche compiute una volta approvati dalla Giunta delle elezioni (si confronti il precedente della relazione sull'elezione contestata del deputato Cazora, approvata dalla Giunta delle elezioni nella seduta del 12 giugno 1985).

È appena il caso di rilevare che il principio del contraddittorio deve essere assicurato tra le parti e non tra queste ultime e la Giunta delle elezioni, alla formazione delle cui decisioni le parti stesse non sono chiamate a concorrere.

La pubblicità degli atti quindi riguarda i documenti elettorali, i verbali sezionali, le tabelle di scrutinio, i verbali ed i prospetti circostrizionali, di cui può essere presa visione nelle sedi comunali e negli Uffici Centrali Circostrizionali presso i rispettivi tribunali e corti d'appello. Tali documenti possono essere confrontati con quelli in possesso della Giunta.

Sono inoltre ostensibili alle parti i ricorsi e le memorie presentate, nonché le relazioni dei relatori, quelle dei Comitati di verifica e le risultanze delle verifiche effettuate. Le schede elettorali non sono pubbliche, né la Giunta delle elezioni le ha mai rese ostensibili alle parti.

Le parti non possono rimettere in discussione i criteri di verifica degli appositi Comitati (che — si è detto — costituiscono degli *interna corporis*), né gli esiti dell'istruttoria così compiuta, sui quali il Comitato è tenuto a riferire solo alla Giunta, né infine la decisione della Giunta medesima, che è organo giudicante, non parte in causa.

In tal senso, la mancata possibilità di controllo delle parti sulle schede elettorali, sia durante le verifiche sia a seguito delle pronunzie della Giunta, non sembra poter costituire una limitazione del diritto della difesa. Alla Giunta delle elezioni ed alla Camera dei deputati, cui la Giunta è referente, è riservata infatti — a norma degli articoli 66 della Costituzione e 87 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 — ogni disciplina in materia.

\* \* \*

La presente relazione è stata approvata dalla Giunta delle elezioni il 12 novembre 1992, nell'osservanza di quanto disposto dall'articolo 15 del Regolamento interno.

La Giunta, nella serena coscienza del lavoro di verifica compiuto, conclude motivando la decisione adottata in camera di consiglio nella seduta del 4 novembre 1992, e sottopone pertanto al giudizio ed all'approvazione della Camera la proposta di annullamento dell'elezione del deputato Benedetto Vincenzo Nicotra, e la proclamazione del candidato Antonio Miceli.

Elio VITO, *Relatore*.